CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE ALL'INTERNO DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI AI FINI DIDATTICI INTEGRATIVI PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

TRA

- L'Università degli Studi di Sassari, con sede legale in Sassari, P.zza Università n. 21, P.IVA 001963509041, nella persona del Rettore *pro- tempore* Prof. Gavino Mariottii, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21;

- L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari, V.le San Pietro n. 10, P. IVA 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spanoo, 2, in qualità di Legale Rappresentante

- La Casa di Cura Villa Elena s.r.l. – con sede in Cagliari, Via Dante 133, C.F./P.I 02990870921 d'ora in poi denominato "*soggetto ospitante*", rappresentata dalla Dott.ssa Carta Pirastu, nata a Cagliari il 02/07/1954, in qualità di Amministratore Delegato.
-

PREMESSA

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "*Rapporti tra* Servizio sanitario nazionale ed Università";

VISTO l'art. 37 del D.Lgs n. 368 del 17/08/1999, che disciplina l'attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica all'atto dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione;

VISTO l'art. 38 del D.Lgs n. 368 del 17/08/1999, che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;

VISTO il DM 1 agosto 2005 concernente il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

VISTO il DM 29 marzo 2006, n. 115 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”, ed in particolare il punto 1.2 dell’allegato 1 “Standard generali e specifici per l’accreditamento delle strutture della rete formativa”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27/04/2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

VISTO il DM 13 giugno 2017, n. 402 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”, ed in particolare il punto 1.2 dell’allegato 1 “Standard minimi generali e specifici ed indicatori di performance per l’accreditamento delle strutture della rete formativa”;

PRESO ATTO della volontà della Direzione Aziendale, con la quale si è manifestato l’intendimento di integrare e modificare lo schema di convenzione di cui sopra;

VISTA la delibera n. 152 adottata dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari in data 18/02/2014 che approva lo schema della presente convenzione;

CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università degli Studi di Sassari ha interesse ad estendere la propria rete formativa, attraverso la stipula di una convenzione con La Casa di Cura Villa Elena, in strutture non appartenenti all’Università degli Studi di Sassari;

CONSIDERATO che La Casa di cura Villa Elena ha manifestato la propria disponibilità a condividere le proprie strutture, attrezzature e personale, per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia *con l’Università degli Studi di Sassari;*

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari rispettivamente nelle date del 21 novembre 2013 e del 27 novembre 2013, con le quali viene approvato lo schema della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO,
***che costituisce parte integrante della presente convenzione*,**
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Casa di cura Villa Elena di seguito denominata Azienda Convenzionata, mette a disposizione dell’Università degli Studi di Sassari, di seguito denominata Università, e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di seguito denominata A.O.U., per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, le strutture presso la Casa diCura Villa Elena

Art. 2

L’Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1, per l’espletamento delle attività complementari o integrative di quelle svolte nell’ambito delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione predetta, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione.

Art. 3

Le modalità di accesso del medico in formazione alle strutture di cui all'art. 1 saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio della Scuola, in accordo con i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata.
Il Direttore della Scuola si impegna a comunicare all'A.O.U. e all'Azienda Convenzionata i nominativi dei medici in formazione nonché il loro periodo di formazione specialistica.

Art. 4

L'attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi, che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, dovranno essere preventivamente concordati dal Consiglio della Scuola e dai Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata.

L'attività e gli interventi dovranno essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, fornito dall'Università. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella dei medici strutturati del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

L'attività tutoriale svolta dai Dirigenti sanitari a favore dei medici in formazione specialistica costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti la direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale, ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.L.gs. n. 368 del 17/08/1999 e per l'eventuale attribuzione di crediti ECM.

Art. 5

Al fine di consentire all'Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto da contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata dovranno inviare al termine di ciascun mese, alla stessa Università l'attestazione delle presenze su moduli debitamente predisposti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno.
L'attività del medico in formazione specialistica non potrà, in nessun caso, sostituire quella del personale di ruolo del reparto o in servizio.

Art. 6

Il medico in formazione specialista si farà carico dei costi relativi delle coperture assicurative per la responsabilità civile.
L'A.O.U. di Sassari provvede ad anticipare i costi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo, sia nelle proprie strutture sia nelle altre strutture di cui alla presente convenzione, salvo rimborso da parte dell'Azienda Convenzionata per i periodi di formazione espletati presso la medesima Azienda.
Il costo relativo alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL, anticipato dall'A.O.U., dovrà essere rimborsato da parte dell'Azienda Convenzionata entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione del periodo di formazione fuori rete di ciascun specializzando.

Art. 7

Per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, la Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia delibera annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola, sia l'affidamento con titolarità di corsi di insegnamento sia l'affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella di tutorato. Per l'affidamento dei predetti compiti di attività didattica frontale, professionalizzante e tutoriale, il Consiglio della Scuola valuta l'esperienza didattica

e l’attività di servizio svolta presso strutture specialistiche accreditate, conformi con la tipologia della scuola.

Art. 8

Il medico in formazione deve presentare al Consiglio della Scuola un “Progetto formativo” accompagnato dalla documentazione rilasciata dalla struttura ospitante; tale progetto deve rientrare nel piano di formazione previsto per l’anno di corso.
Il Consiglio della Scuola valuta la congruità del progetto, verifica se l’attività indicata possa in alternativa essere svolta all’interno delle strutture della Scuola e, infine, autorizza la frequenza esterna. In determinati periodi dell’anno l’autorizzazione alla frequenza esterna implica l’impossibilità alla frequenza teorica e, di conseguenza, il Consiglio della Scuola deve esprimersi in merito all’esonero di tale frequenza.
Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del medico in formazione, non deve essere recuperato e, conseguentemente, lo stesso continua a godere del trattamento economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall’art. 5.
Il medico in formazione autorizzato alla frequenza esterna dovrà seguire le indicazioni proposte dai tutori, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi o altre notizie di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza, prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, redigere una relazione finale sull’attività di formazione svolta, da consegnare agli uffici competenti entro dieci giorni dal rientro in sede.

Art. 9

La presente convenzione non comporta alcun onere per l’Università, in relazione all’utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall’Azienda Convenzionata. Il rappresentante dell’Università con la sottoscrizione della presente convenzione accetta la nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati relativi all’attività svolta ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e si impegna provvedere al rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati anche sotto il profilo della sicurezza.

Art. 10

La presente convenzione non comporta alcun onere per l’A.O.U. di Sassari, salvo l'anticipo dei costi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nell'Azienda Convenzionata. Come previsto ai sensi dell'art. 6 della presente convenzione i costi suddetti, anticipati dall'A.O.U. di Sassari, verranno rimborsati dall'Azienda Convenzionata esclusivamente per i periodi di formazione espletati presso la medesima Azienda.

Art. 11

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e resterà in vigore fino a quando una delle parti non ne dia formale disdetta.
La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico della Casa di cura Villa Elena.

Letto, confermato e sottoscritto;

Università degli Studi di Sassari
Il Rettore
(Prof. Gavino Mariotti) _____

Azienda Ospedaliero
Universitaria di Sassari
Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Lorenzo Spano) _____

Casa di Cura Villa Elena s.r.l.
L'Amministratore Delegato
(Dott.ssa Carla Pirastu) _____

PIRASTU CARLA
2022.01.25 09:38:50
CN=PIRASTU CARLA
C=IT
2.5.4.5=TINIT-PRSCRL54L42B354B
2.5.4.42=CARLA
RSA/2048 bits

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.